

FAMIGLIA PROTETTA

Fascicolo Informativo

Modello: FI - 04 - FP13 - 02/2013 - 31 - 05 - 2014

Contratto di assicurazione contro i Danni

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Contratto di Assicurazione contro i Danni

Polizza “ FAMIGLIA PROTETTA ”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice

CreditRas Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A..

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

800 11 66 33 - www.creditrasassicurazioni.it - info_creditras@allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazioni n. 1.00088.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 25,8 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 12 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 6,0 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 191,37 % e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.creditrasassicurazioni.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, si rinnova tacitamente. Nel caso in cui sia in trattativa regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" e "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO E ALTRI EVENTI, FURTO E RAPINA PER RESPONSABILITÀ CIVILE L'ABITAZIONE PRINCIPALE. E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA CASA.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Oggetto dell'assicurazione" presente nella sezione Responsabilità Civile;
- **INCENDIO E ALTRI EVENTI:** "Oggetto dell'assicurazione", "Ricorso Terzi" e "Beni assicurati" presenti nella Sezione Incendio e altri eventi;
- **ASSISTENZA CASA:** "Garanzie Prestate" presente nella sezione Assistenza Casa;
- **FURTO E RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:** "Oggetto dell'assicurazione", e "Beni assicurati" presenti nella Sezione Furto e RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE;

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede un serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative o offerte, nonché i poteri di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Rischi esclusi", "Persone non considerate terzi", "Comproprietà dei locali", "Stato dei locali", "Validità territoriale" presenti nella Sezione Responsabilità Civile;
- **INCENDIO E ALTRI EVENTI:** "Rischi esclusi", "Caratteristiche costruttive dei locali" e "Valore a nuovo" presenti nella Sezione Incendio e altri eventi;
- **ASSISTENZA CASA:** "Delimitazioni e precisazioni" e "Validità territoriale" presenti nella Sezione Assistenza Casa;
- **FURTO E RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:** "Rischi esclusi", "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezione dei locali" e "Valore a nuovo" presenti nella Sezione Furto e RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE;
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", "Altre assicurazioni" e "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio su l'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Oggetto dell'assicurazione", "Pluralità di Assicurati" e "Franchigia" presenti nella Sezione Responsabilità Civile;
- **INCENDIO E ALTRI EVENTI:** "Oggetto dell'assicurazione", "Ricorso Terzi", "Beni assicurati", "Franchigia", presenti nella Sezione Incendio e altri eventi;
- **ASSISTENZA CASA:** "Garanzie prestate" presente nella Sezione Assistenza Casa;
- **FURTO E RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:** "Oggetto dell'assicurazione", "Beni assicurati", "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezione dei locali" e "Franchigia" presenti nella Sezione Furto e RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE;

Esemplificazioni dell'applicazione di scoperto e/o franchigia

•Franchigia 500 euro presente in polizza nella Sezione "Incendio e altri eventi"

- Danno accertato 1000 euro
- Danno liquidato 500 euro

Franchigia 250 euro presente in polizza nella Sezione "Incendio e altri eventi" per la garanzia Aggiuntiva TOP "Fenomeno Elettrico" prestata fino alla concorrenza di 2000 euro

- Danno accertato 2500 euro
- Danno liquidabile = 2500 – 250 = 2250 euro
- quindi il Danno liquidato è pari al limite di 2000 euro

Scoperto 20% con minimo di 500 presente in polizza nella Sezione "Furto e RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE"

- Danno accertato 3000 euro
- Scoperto 20% = 600
- Danno liquidato = 3000 – 600 = 2400

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Premi

Pagamento del Premio

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio in rate mensili non sono previste addizionali.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

6. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: Si riportano qui di seguito le clausole che regolamentano, in via del tutto sintetica l'esercizio del diritto.

Diritto di recesso in corso di contratto

Il **Contraente** è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, mediante lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'articolo "Diritto di recesso del Contraente", cui si rinvia; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza così come disciplinato all'articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

9. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 22,25%
- **INCENDIO E ALTRI EVENTI:** 22,25%
- **ASSISTENZACASA:** 10%
- **FURTO:** 22,25%

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denuncia

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **RESPONSABILITA' CIVILE:** "Obblighi", "Gestione delle vertenze. Spese di assistenza" e "Altre Assicurazioni" presente nella Sezione Norme in caso di Sinistro Responsabilità Civile;
- **INCENDIO E ALTRI EVENTI:** "Obblighi", "Determinazione del danno", "Anticipo indennizzi", "Valutazione del danno", "Assicurazione presso diversi assicuratori", "Pagamento dell'indennizzo" e "Riduzione della somma - Reintegro" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro Incendio e altri eventi;
- **FURTO:** "Obblighi", "Determinazione del danno", "Recupero delle cose rubate", "Valutazione del danno", "Assicurazione presso diversi assicuratori", "Pagamento dell'indennizzo" e "Riduzione della somma - Reintegro" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro Furto e RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.

AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza Casa la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'articolo "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro della Sezione Assistenza Casa, cui si rinvia per maggior dettaglio.

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati (a mezzo posta, fax e/o email) a **CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano – Numero Verde 800.11.66.33 - Fax 02 72.16.25.88 – Indirizzo e.mail: info_creditras@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06 42.13.37.45 – 06 42.13.33.53**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per l'esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

12. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

**13. Conflitto
d'interesse**

CREDITRAS ASSICURAZIONI è una compagnia facente parte del gruppo assicurativo ALLIANZ S.p.A., il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da ALLIANZ S.p.A. e Unicredit S.p.A.

CREDITRAS ASSICURAZIONI, pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo Unicredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna a adottare per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

CreditRas Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Marina Mantelli Elena Tonelli



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

GLOSSARIO

	Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
	Collezione: una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
	Contraente: persona fisica che stipula il contratto di assicurazione.
	Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
	Furto: l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
	Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
	Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
	Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
	Premio: la somma dovuta dall'Assicurato.
	Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
	Rapina: l'impossessamento, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
	Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.
	Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
	Società: CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. con sede sociale in C.so Italia 23 – Milano.
	Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
	Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
	Vetro antisfondamento: manufatto di vetro, policarbonato o simili che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: in tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero "nella scheda di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della polizza. Le coperture assicurative, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

INDICE

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo sono operanti quando espressamente richiamate nella scheda di polizza e sono prestate alle condizioni qui di seguito indicate compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. DEFINIZIONI (integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- RISCHI ASSICURATI
- OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
- IN CASO DI SINISTRO

3. SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

- RISCHI ASSICURATI
- GARANZIE AGGIUNTIVE TOP
- BENI ASSICURATI
- OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
- IN CASO DI SINISTRO

4. SEZIONE ASSISTENZA CASA

- GARANZIE PRESTATE
- IN CASO DI SINISTRO

5. SEZIONE FURTO E RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- RISCHI ASSICURATI
- BENI ASSICURATI
- OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
- IN CASO DI SINISTRO

6. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DEFINIZIONI

Le Definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

▪ RISCHI ASSICURATI

Oggetto dell'assicurazione

R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione e a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.**

A titolo esemplificativo sono altresì compresi i seguenti rischi:

Abitazione principale e secondaria

Conduzione dell'abitazione principale e secondaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze;

Committenza

Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;

Attività del tempo libero

Attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di canoa, giardinaggio, pesca, nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt.7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;

Proprietà ed uso di animali

Proprietà ed uso di animali domestici, cavalli ed altri animali da sella.

Detenzione ed uso di armi

Detenzione ed uso di armi e relative munizioni sempreché l'assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge;

Pratica di sport

Pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;**

Consumo di cibi

Consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;

Velocipedi

Proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;

Guida di veicoli da parte di minori

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969, n. 990.

L'assicurazione si intende estesa:

Proprietà dei locali

Alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei locali adibiti ad abitazione principale e secondaria della famiglia e degli impianti fissi al servizio dei locali compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelegrafiche trasmettenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;

Colpa e Dolo

Alla responsabilità civile che è posta a carico dell'Assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, "badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri", per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale, **con i limiti indicati**, anche per:

Danni da incendio

I danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 300.000 per sinistro;

Inquinamento accidentale

I danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;

Interruzione di attività

I danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;

Locali di villeggiatura

I danni causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surrogazione esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione R.C.O. **non comprende** la responsabilità civile per:

- malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti:

- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "Locali di villeggiatura";
- da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree e a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

▪ IN CASO DI SINISTRO

Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AGA chiamando ai seguenti numeri:

- 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di preesistenza di altra assicurazione per gli stessi rischi, la presente copertura sarà operante per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

3. SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

▪ RISCHI ASSICURATI

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **Incendio**
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Fulmine**
Fenomeno naturale che comporta scarica elettrica violenta e visibile;
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropropaga con elevata velocità;
- **Scoppio**
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio;
- **Implosione**
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
- **Caduta di corpi volanti**
Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- **Fuoriuscita di fumo da fonti di calore**
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- **Guasti**
Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato;
- **Eventi atmosferici**
Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine.
Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. **Sono inoltre esclusi i danni causati a** tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;
- **Eventi socio-politici**
Atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
- **Urto di veicoli stradali o di natanti**
Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.

La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare** ad idonea discarica e **smaltire** i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- determinati con dolo dell'Assicurato;
- di furto, rapina, e storsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quanto indicato nella garanzia aggiuntiva "Fenomeno elettrico" sempreché operante.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa, nel limite del 10% della somma assicurata, ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente. Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

GARANZIE AGGIUNTIVE TOP

AVVERTENZA: Le Garanzie Aggiuntive Top sotto riportate sono valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza e se risulta essere stato pagato il relativo premio

La Società indennizza altresì l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti a Locali, Contenuto e Preziosi causati da:

● **Acqua condotta e spese di ricerca e di riparazione del guasto**

Fuoriuscita di liquidi a seguito di guasto o di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento, igienici, pluviali, grondaie o altri impianti tecnici di pertinenza del fabbricato o dalla rottura accidentale degli allacciamenti di apparecchi elettrodomestici.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da umidità e stillicidio, da gelo, da trabocco o rigurgito di fognature se non derivanti da guasto o da rottura accidentale, da rottura di apparecchi elettrodomestici.

In caso di danno da fuoriuscita di liquidi indennizzabile, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 2.000 (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata):

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

● **Fenomeno elettrico**

Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000 (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore;

● **Rottura delle lastre**

Rottura delle lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti. Sono indennizzate le spese sostenute per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione.

Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000 (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

Sono esclusi dall'assicurazione le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; da rimozioni e delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

▪ **BENI ASSICURATI**

La Società assicura:

▪ **BENI ASSICURATI CONTENUTO**

Contenuto

Il contenuto dei locali dell'abitazione dell'Assicurato costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue, **con il massimo indennizzo di €15.000 per singolo oggetto;**
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione e utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in caso separato o comunque non comunicanti coi locali di abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero **con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata con il massimo di €500 per singolo oggetto.**

Restano esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

● **Preziosi**

I preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso - **con il limite di indennizzo di €1.500 - il denaro.**

● **Contenuto e preziosi in villeggiatura**

Il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura, compresa la dimora secondaria - **purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per l'abitazione principale.**

● **Contenuto e Preziosi in riparazione**

Gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, **fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate.**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

BENI ASSICURATI LOCALI (COPERTURA OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA LA RELATIVA GARANZIA E SEMPRE CHE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO)

Locali

I locali di abitazione di proprietà dell'Assicurato, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - con presa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelegrafiche, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Restano esclusi dall'assicurazione dei Locali i beni rientranti nella descrizione del Contenuto."

• **Rischio Locativo**

Nel caso in cui l'Assicurato sia conduttore non proprietario dei locali, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde - nei limiti della somma assicurata - dei danni materiali e diretti ai locali, tenuti in locazione, causati dagli eventi previsti in polizza.

▪ **OPERATIVITA' DELLE GARANZIE**

Caratteristiche costruttive dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati e le relative dipendenze, siano costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
- sottopavimenti;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

Colpa grave e dolo

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

- **colpa, anche grave**, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la società rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 Codice Civile;
- **dolo** delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Beni posti all'aperto

L'assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, salvo quanto previsto per i danni causati da fenomeni atmosferici.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a “**valore a nuovo**”.

Per valore a nuovo si intende:

- **per i locali:**
- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **per il contenuto e i preziosi:**
- il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Resta comunque pattuito che non potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Forma della assicurazione

L'assicurazione si intende prestata a “**primo rischio assoluto**” e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Franchigia

La Società, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 500, non corrisponderà alcun indennizzo.

Se la somma risulterà superiore a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della somma di € 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Relativamente alle Garanzie Aggiuntive Top, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 250, non si corrisponderà alcun indennizzo.

Se la somma risulterà superiore a € 250, l'indennizzo verrà corrisposto con la detrazione della somma di € 250 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

▪ IN CASO DI SINISTRO

Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AGA chiamando ai seguenti numeri:
 - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
 - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per i "Locali", per il "Contenuto" e per i "Preziosi", anche se assicurati con somma unica, l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

LOCALI

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo** si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito e entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettuazione della riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

CONTENUTO E PREZIOSI

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo**, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta in ogni caso invariato che **in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).**

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Anticipo indennizzi:

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, **a condizione che**, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso la Società liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 Codice Civile.

Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato in polizza. Per effetto di tale operazione **il Contraente autorizza la Società, al momento della corresponsione dell'indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.**

4. SEZIONE ASSISTENZA CASA

▪ GARANZIE PRESTATE

Le garanzie di Assistenza previste sono prestate dalla Società, tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., con sede operativa in – Via Ampère n. 30, 20123 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano- in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Tramite la Centrale Operativa, la Società si impegna a fornire all'Assicurato le seguenti garanzie di assistenza:

- Assistenza legale telefonica

AGA 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la propria Centrale Operativa - un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assicurato di ottenere con notevole rapidità - qualora si verificano situazioni che necessitano di una pronta soluzione - informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale **con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.**

- Rientro dell'Assicurato

Qualora, mentre l'Assicurato si trovi in viaggio, si verifichi un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che produca danni di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato stesso in loco, AGA provvederà ad organizzarne il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di €250.**

- Invio della Guardia Giurata

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio, in caso di gravi danni ai mezzi di chiusura dell'abitazione prodotti da uno degli eventi previsti in polizza, tali da rendere necessaria la sorveglianza dei locali, AGA provvederà ad organizzare la suddetta sorveglianza a proprie spese **per un periodo non superiore a 24 ore.**

- Invio di un idraulico

In caso di rottura, otturazione o comunque di guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico che provochino un allagamento od una mancanza di erogazione d'acqua all'abitazione, di gravità tale da rendere necessario un pronto intervento, AGA provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ed entro 3 ore dalla richiesta, ad inviare un idraulico, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'Artigiano richiesto, AGA rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e per un'ora di manodopera, **fino alla concorrenza del massimale di €200 per singola prestazione ed evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

- Invio di un elettricista

In caso di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione che necessiti di un pronto intervento AGA provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ed entro 3 ore dalla richiesta, ad inviare un elettricista, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di **manodopera sino ad un massimo di €200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa.** Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'Artigiano richiesto, AGA rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e per un'ora di manodopera, **fino alla concorrenza del massimale di €200 per singola prestazione ed evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

- Invio di un fabbro

In caso d'impossibilità di accesso o di uscita dai locali o impossibilità di chiusura dell'abitazione a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi e/o mal funzionamento della serratura, effrazione o tentata effrazione della porta d'ingresso, AGA provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ed entro 3 ore dalla richiesta, ad inviare un fabbro per il pronto intervento, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di manodopera **sino ad un massimo di €200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa.** Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'Artigiano richiesto, AGA rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e per un'ora di manodopera, **fino alla concorrenza del massimale di €200 per singola prestazione ed evento**, dietro presentazione di idonea documentazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Delimitazioni e precisazioni

1. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:

- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- di dolo dell'Assicurato;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, AGA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

3. Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.

4. Ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile, all'Assicurato che godesse di ulteriori prestazioni di assistenza in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società.

5. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (salvo diversamente indicato nelle singole prestazioni).

▪ IN CASO DI SINISTRO

Obblighi

Per permettere l'intervento immediato di AGA, l'Assicurato deve **fare denuncia telefonica** alla Centrale Operativa di AGA chiamando ai seguenti numeri:

- 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia);

Indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- ubicazione dell'abitazione assicurata e il numero di polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se e purché autorizzate dalla Centrale Operativa, **deve essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazzale Lodi 3
20137 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'Operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico.

5. SEZIONE FURTO E RAPINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

AVVERTENZA: Copertura operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza la relativa garanzia e sempre che sia stato pagato il relativo premio.

▪ RISCHI ASSICURATI

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato in caso di:

• Furto

Furto dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'abitazione principale dell'Assicurato in uno dei seguenti modi:

- a attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili;
- b attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolari abilità personali o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

• Rapina

Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'abitazione principale dell'Assicurato o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative dipendenze;

• Guasti cagionati dai ladri

Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:

- a ai beni assicurati;
- b per atti vandalici ai beni assicurati, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**;
- c ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, **fino alla concorrenza di € 1.000** (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, e esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali con tenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 4° giorno se i locali adibiti ad abitazione principale e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

▪ **BENI ASSICURATI**

La Società assicura:

● **Contenuto**

Il contenuto dei locali dell'abitazione principale dell'Assicurato costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelegrafiche, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società e rogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero **con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata con il massimo di €250 per singolo oggetto.**

Restano esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

● **Contenuto e in villeggiatura**

Il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura - **purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per "Contenuto" dell'abitazione principale.**

● **Contenuto in riparazione**

Gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi, **fino ad un massimo pari al 10% della somma assicurata per "Contenuto".**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

▪ OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia costruito in muratura, con tolleranza di altro materiale per le pareti esterne fino ad un terzo delle loro singole superfici. Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:

- ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusure con serrature, lucchetti e d'altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, la Società corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Società corrisponderà l'indennizzo **dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto;**
- se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, la Società corrisponderà l'indennizzo **dopo aver detratto uno scoperto del 10%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.**

Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo".

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Resta comunque pattuito che non potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Forma della assicurazione

L'assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Franchigia

La Società, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 500, non corrisponderà alcun indennizzo.

Se la somma risulterà superiore a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della somma di €500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

▪ IN CASO DI SINISTRO

Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) **fare denuncia telefonica** entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AGA chiamando ai seguenti numeri:
 - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
 - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno e indicando la Società ed il numero di polizza;
- 4) fornire alla Società, entro i 5 gg. successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 5) conservare fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società gli indizi e le tracce materiali del reato - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, la Società pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo**, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni sottratti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che **in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).**

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso la Società liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, semprechè lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 Codice Civile.

Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato in polizza. Per effetto di tale operazione **l'Assicurato autorizza la Società, al momento della corresponsione dell'indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.**

6. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito sul rapporto intrattenuto con UniCredit S.p.A..

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Codice Civile).

In caso di chiusura del predetto rapporto con UniCredit S.p.A., la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza annuale (o di rata mensile se previsto il frazionamento del premio) successiva, con contestuale risoluzione del contratto.

Nel caso di pagamento frazionato è data facoltà al Contraente, mediante richiesta scritta alla Società, di far proseguire la copertura fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del rapporto intrattenuto, mediante pagamento del premio residuo, a completamento dell'annualità, in un'unica soluzione. Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Diritto di Recesso del Contraente

Il Contraente entro sessanta giorni dalla conclusione della polizza, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Il recesso deve essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale della Banca ove è stata stipulata la polizza, oppure dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società.

Qualora il Contraente abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al rimborso del Premio comprensivo di tasse per il tramite della Banca entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto quinquennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità in corso.

La disdetta da parte del Contraente deve essere effettuata compilando l'apposito modulo presso lo sportello della Banca ove è intrattenuto il rapporto, oppure dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Impresa.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Condizione di validità

Le garanzie previste nelle varie Sezioni sono valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza ed in quanto sia stato corrisposto il relativo premio.



Nuova Area Riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa

Si informa la clientela che il 30 ottobre 2013 è stata attivata nel sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo www.creditrasassicurazioni.it un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013.

Si tratta, nello specifico, di un nuovo spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.

Per accedere basta selezionare l'apposito link presente nella home page del sito internet della Compagnia e, dopo una semplice registrazione, l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata, con riferimento ai contratti assicurativi sottoscritti dal 1° settembre 2013, diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni della Compagnia e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.



CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Sede legale
Corso Italia, 23 20122 Milano
Telefono +39 02 7216.1
Fax +39 02 7216.4032
www.creditrasassicurazioni.it

CF, P.IVA e Registro imprese
di Milano n. 08965220158
Capitale sociale sottoscritto e versato
euro 12.000.000
Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00088

Società appartenente al gruppo
assicurativo Allianz, iscritto
all'Albo gruppi assicurativi n. 018
Soggetta alla direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.